

**Prot. n. 0002528****Reg. n. 010/2020**

ORDINANZA

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente – provvedimenti contenitivi emergenza epidemiologica COVID-19 “CORONAVIRUS” – obbligo di utilizzo dispositivi di protezione individuale e limitazioni agli spostamenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Gazz. Uff. – Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);

Visto il D. L. n. 6 del 23.02.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e relativo D.P.C.M. emesso in pari data recante: “Disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020”, nonché il successivo D.P.C.M. 25.02.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020” ed il D.P.C.M. 01.03.2020 recante pari oggetto al precedente;

Visto il D. L. n. 9 del 02.03.2020, recante “Misure urgenti in sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 04.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Visti i testi dei D.P.C.M. del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020 nonché del 22.03.2020 contenenti misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del contagio da virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 22.03.2020 che vieta gli spostamenti al di fuori del Comune in cui ci si trova;

Visto il D.L. 25.03.2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazz. Uff. – Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante colpi di tosse, starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

Visto che è altrettanto certo che alcuni soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi ultimi, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus e tenuto conto che il complesso oro-nasale è una via certa di diffusione del virus stesso;

Tenuto conto che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo in casi di necessità, di salute o per comprovate esigenze lavorative, come prescritto dalla vigente normativa;

**COMUNE DI LIVORNO FERRARIS****CAP 13046**

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70



Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Livorno Ferraris, allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25.03.2020 n. 19, ovvero non in contrasto con le misure nazionali e regionali;

Ritenuto che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, intende metter in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di contagio per trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, ritiene l'uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di tutela della salute collettiva, nel consapevolezza che la mascherina è una tutela nei confronti degli altri;

Ritenuto, quindi, che le misure oggetto della presente ordinanza non si pongono in contrasto con le vigenti disposizioni;

Dato atto che nei giorni scorsi il Comune di Livorno Ferraris, in collaborazione con la Protezione Civile e con i volontari PAL, ha provveduto alla consegna gratuita ad ogni nucleo familiare di mascherine e che pertanto è possibile da parte di chiunque ottemperare alla presente ordinanza;

Vista la Legge n. 833 del 23.12.1978

Visto l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- **L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo/attività aperto al pubblico è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine" o, per coloro che non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, etc....) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola;**
- **L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo aperto al pubblico è consentito ad una sola persona per nucleo familiare fatti salvi comprovati motivi di accompagnamento a carico di altri soggetti; in ogni caso non sarà possibile l'accompagnamento da parte dei minori;**
- **Gli esercenti, gli addetti, i lavoratori di esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici etc. dovranno indossare specifiche mascherine a protezione delle vie respiratorie;**
- **All'ingresso delle medie e grandi strutture di vendita dovrà essere presente personale addetto al presidio degli ingressi medesimi con funzioni di contingentamento della clientela all'interno dell'esercizio e di garanzia, pertanto, del rispetto della misura del distanziamento di sicurezza;**

AVVERTE

➤ Salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 così come statuito dall'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza i trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

CAP 13046

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70



- Che la presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 06/04/2020 e rimane in vigore fino alle ore 24 del giorno 13/04/2020 fatta salva ogni eventuale ed ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e o regionali correlati alla emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Livorno Ferraris;
- Che sia data la massima pubblicità della presente ordinanza attraverso gli usuali canali di comunicazione ovvero la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi anche attraverso la collocazione di appositi cartelli informativi circa le prescrizioni qui contenute;
- Ne sia trasmessa copia a:
 - Prefettura – UTG di Vercelli;
 - Questura di Vercelli;
 - Comando Stazione Carabinieri di Livorno Ferraris;
 - Comando Polizia Municipale.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale ed a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni fissate dalla presente Ordinanza.

AVVERTE

avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini di Legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 gg. dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. n. 1.199 del 24 Novembre 1971.

Dalla residenza municipale, li 06.04.2020

IL SINDACO

F.to Dott. Prof. Ing. Stefano Paolo CORGNATI